



TRIBUNALE DI CALTANISSETTA

IL GIUDICE

Letti gli atti del procedimento indicato in epigrafe e sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 18.9.2019;

letta la proposta dell'accordo del consumatore depositata dal professionista nominato con decreto di questo Tribunale del 2.1.2018 e considerata l'attestazione sulla fattibilità dell'accordo sotto il duplice profilo della capacità reddituale del debitore e dell'indice di soddisfacimento dei creditori;

valutata positivamente la convenienza dell'accordo di ristrutturazione dei debiti rispetto all'alternativa liquidatoria (che condurrebbe ad una percentuale di soddisfo dei crediti del 25% a fronte del 45% garantito con il rispetto dell'accordo);

vista l'ulteriore integrazione alla relazione del professionista depositata all'udienza del 18.9.2019 da cui si evince che i creditori che hanno espresso voto favorevole all'accordo rappresentano il 63% del totale dei creditori (percentuale peraltro calcolata escludendo i creditori muniti di ipoteca o di privilegio per i quali è prevista la soddisfazione integrale atteso che sul totale dei creditori, la percentuale dei voti favorevoli rappresenta il 77%);

ritenuto che del tutto rispettato risulta il requisito di cui all'art. 11 co. 2 della l. 3/2012;

ritenuto che adeguata si rivela la valutazione sul requisito della meritevolezza, - risultando adottati, in particolare, [REDACTED] della Russotto nonché [REDACTED] dal Pilato);

rilevato invero che il nominato professionista ha dettagliatamente indicato per ogni debito contratto dagli istanti la finalità delle somme oggetto dei vari finanziamenti richiesti (ricollegabili sempre ad esigenze di ripianamento nonché alle circostanze sopra menzionate) ;

considerato inoltre che del tutto irrilevante si rivela il voto contrario dell'INPS atteso che i relativi debiti, trasmessi all'Agente della Riscossione in data 21.12.2010, sono stati stralciati d'ufficio ex art. 4 del d.l. 119/2018 come desumibile dagli estratti di ruolo allegati;

considerato altresì che il professionista ha analiticamente esposto la situazione debitoria dei ricorrenti, provvedendo alle prescritte verifiche ed alle comunicazioni di legge ex art. 10 co. 1 l. 3/2012 come da ricevute in atti;

considerato che il procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento, sia che si strutturi come proposta di accordo di ristrutturazione dei debiti, sia che assuma la configurazione del piano del consumatore, ha come obiettivo primario quello di consentire ai soggetti che non possono accedere alle procedure concorsuali previste e regolamentate dalla legge fallimentare, di ristrutturare i propri debiti anche attraverso la proposta di adempimento dei debiti stessi in misura inferiore rispetto all'importo originario;

rilevato che la l. 3/2012, nel porre a presupposto dell'applicazione della normativa la sussistenza di una situazione debitoria, si riferisce a qualunque obbligazione faccia capo ad un soggetto, scaduta o a scadere, atteso che la normativa sopra menzionata effettua un riferimento integrale alla condizione di debitore, senza alcuna limitazione o eccezione;

ritenuto conclusivamente che può procedersi all'omologazione della proposta di accordo di cui al par. 7 della relazione secondo la percentuale di soddisfazione ivi prevista e nel rispetto del piano di ammortamento predisposto in seno alla relazione ed oggetto di aggiornamento nella produzione documentale allegata alla relazione integrativa del 16.9.2019;

ritenuto che l'accordo, ai sensi dell'art. 12 co. 3 l. 3/2012 è obbligatorio per tutti i creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità di cui all'articolo 10, comma 2;

considerato che la decorrenza dell'accordo deve intendersi postergata al 15.2.2020 e che, pertanto, nell'osservanza del piano di ammortamento deve tenersi conto delle rate medio tempore corrisposte (relativamente ai mesi di Novembre, Dicembre 2019 e Gennaio 2020);

visto l'art. 12 l. 3/2012;

PQM

Omologa la proposta di accordo oggetto della relazione redatta dal professionista incaricato dall'OCC di Caltanissetta come da ultimo integrata con l'aggiornamento del piano di ammortamento depositato il 16.9.2019.

Dispone che della presente omologa sia data pubblicità mediante pubblicazione sul sito del Tribunale di Caltanissetta per gg. 30 a cura del professionista.

Manda la Cancelleria per gli adempimenti di propria competenza.

Caltanissetta 18.1.2020

IL GIUDICE

Dott.ssa Maria Lucia insinga